



Al Ministro
dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello Sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007;

Visto il PON Ricerca e Competitività 2007 – 2013, adottato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007;

Visto il POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007 – 2013, approvato dalla Commissione UE il 20 dicembre 2007 con Decisione n. C(2007) 6820;

Visto il PAI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007 – 2013, approvato dal CIPE con delibera del 2 aprile 2008;

Decreta

TITOLO I

Agevolazioni in favore della realizzazione di investimenti produttivi

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni in favore della realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'articolo 1, comma 842 della predetta legge n. 296/2006 e per interventi ad esse connessi e collegati, finalizzati a:

- a) sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione;



- b) industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale;
- c) realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, definiti con i decreti di cui al successivo articolo 6;
- d) perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale individuati dal Ministro dello sviluppo economico con i decreti di cui al successivo articolo 6.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

- a) le piccole imprese di nuova costituzione di cui alla lettera a) sono quelle costituite non prima di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e autonome, ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato 1 al Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato "Regolamento GBER";
- b) i programmi di ricerca e sviluppo sperimentale di cui alla lettera b) sono considerati qualificati nei seguenti casi:
 - se realizzati in collaborazione con Organismi di ricerca così come definiti dalla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01;
 - se agevolati sulla base di norme comunitarie, statali e regionali finalizzate alla promozione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale, sempreché completamente realizzati da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto;
 - qualora l'impresa, a seguito della realizzazione del programma, abbia depositato un brevetto prima della data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Ai fini della classificazione delle imprese di piccola, media o grande dimensione si rinvia ai criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

2. Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese destinatarie degli interventi previsti dal presente decreto devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;



- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
- i) essere in possesso degli ulteriori specifici requisiti indicati ai Titoli II e III.

Art. 3

(Programmi ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento rientranti nelle tipologie indicate nei successivi Titoli II e III del presente decreto e riguardanti le seguenti attività:

- a) sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007;
- b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ISTAT, nei limiti indicati nell'allegato n. 1;
- c) attività di servizi elencate nell'allegato n. 1.

Con riferimento alle attività di cui alla lettera a), in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della Siderurgia, della Cantieristica navale, dell'Industria carboniera e delle Fibre sintetiche, come individuate nell'allegato 1 al presente decreto. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ulteriori precisazioni sono contenute nel medesimo allegato 1.

2. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti, e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nelle aree che risultano ammissibili in relazione a quanto previsto nei Titoli II e III. Per unità produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

3. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.



Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa, ivi compresi quelli relativi ad acconti, antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano”.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile del programma;
- b) opere murarie e assimilate;
- c) infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile.

2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.

3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d’investimento, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun programma d’investimento, fermo restando che la relativa intensità dell’aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il



caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese sono riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto.

Art. 5

(Forma e intensità delle agevolazioni)

1. In relazione alle tipologie di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER, nella forma di contributi in conto impianti e/o contributi in conto interessi e/o finanziamento agevolato e/o garanzia. Relativamente ai programmi d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 9 del Regolamento GBER, ove più favorevoli.

2. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma, non superiore al 75% per cento delle spese ammissibili, con una durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Detto finanziamento è deliberato dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; il contributo è determinato in percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 4 in misura massima non superiore all'80% dello stesso. Il finanziamento agevolato è concesso dal Ministero dello sviluppo economico in misura non superiore al 75% per cento delle spese ammissibili, con una durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4.

3. Con riferimento alle agevolazioni nella forma di garanzia, la concessione potrà avvenire alternativamente:

- a) a titolo di aiuto "de minimis", secondo quanto previsto nel Regolamento CE n. 1998/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379 del 22 dicembre 2006;
- b) alle condizioni e nei limiti indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento GBER.

4. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili ed è espressa in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base



fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

5. Le intensità massime delle agevolazioni, riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007–2013. Relativamente ai grandi progetti di investimento così come definiti nel Regolamento GBER e ai programmi riguardanti il settore dei trasporti, le intensità massime di aiuto sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili riguardanti le immobilizzazioni e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

7. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.

Art. 6

(Modalità di attuazione)

1. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con propri decreti, in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, i criteri di selezione e valutazione, con riferimento alla procedura prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nonché l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi del procedimento.

2. Con i decreti di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico può altresì stabilire indicazioni ovvero limitazioni specifiche con riferimento:

- a) ai programmi di investimento e alle attività ammissibili;
- b) ai limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili, alle spese ammissibili e alla durata massima dei programmi di investimento agevolati;
- c) alla forma e alla misura delle agevolazioni di cui all'articolo 5, nonché alle relative modalità di erogazione.



3. L'erogazione delle agevolazioni è effettuata sulla base di stati di avanzamento documentati.

Art. 7

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento il Ministero dello sviluppo economico può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

3. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II, ogni qualvolta è concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di programmi di investimento superiori a 50 milioni di euro non soggetti alla notifica individuale di cui all'articolo 10, il Ministero dello sviluppo economico, fornisce alla Commissione europea, entro venti giorni lavorativi dalla concessione delle agevolazioni, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.

Art. 8

(Revoche)

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:

- a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 5, comma 7;
- b) in caso di mancata realizzazione del programma di investimenti;
- c) in caso di non mantenimento dei beni per l'uso previsto e per il periodo indicato all'articolo 5, comma 6;
- d) in tutti gli altri casi eventualmente previsti dai decreti di cui all'articolo 6.

Con il suddetto provvedimento di concessione sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.



TITOLO II
Programmi relativi ad investimenti nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e c) del Trattato

Art. 9

(Aree territoriali e programmi ammissibili)

1. I programmi di investimento di cui al comma 2, riguardanti le tipologie di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere realizzati unicamente nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo, 3 lettere *a)* e *c)* del Trattato UE e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 – 2013.

2. Le agevolazioni relative ai programmi di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi d'investimento riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) realizzazione di nuove unità produttive;
- b) ampliamento di unità produttive esistenti;
- c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

3. Relativamente ai programmi d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese di grande dimensione possono accedere alle agevolazioni solo qualora abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati a norma dell'allegato 1 al Regolamento GBER.

Art. 10

(Notifica individuale)

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento GBER, per i programmi con investimenti ammissibili in immobilizzazioni superiori a 50 milioni di euro, qualora l'importo complessivo di agevolazioni concedibili sia superiore al 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un programma con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. E' altresì subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento, di cui al precedente articolo 4, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.



TITOLO III
Programmi relativi ad investimenti proposti da PMI in aree diverse da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato

Art. 11

(Soggetti beneficiari, aree e programmi ammissibili)

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse solo a piccole e medie imprese che realizzano programmi d'investimento.
2. I programmi di cui al comma 3, riferiti alle tipologie di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere unicamente realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo, 3 lettere a) e c) del Trattato UE previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007–2013.
3. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi d'investimento riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
 - b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
 - d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

Art. 12

(Notifica individuale)

1. Per i programmi comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. E' altresì subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento, di cui al precedente articolo 4, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2009

IL MINISTRO
Firmato Scaiola